Mod. SCGF 2

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Prot.n. **37523** Avellino, 11/09/2017

AZIENDA AGRITURISTICA PETRILLI
PEC:ciriaco.petrilli@pec.agritel.it

ARCA DI NOÈ S.R.L.
PEC: arcadinoe1@pec.it

ATI YOUTHINK
Pec:associazioneyouthink@pec.buffetti.it

COOPERATIVA SOCIALE DESY
Pec:coopsocdesy@legalmail.it

EDEN SRL
Pec:edensrl3@legalmail.it

ENGEL ITALIA SRL
Pec:engelitalia@pec.it

FAMILY Srl
Pec:familysrl@arubapec.it

HOTEL EUROPA SRL
Pec: hoteleuropa@gigapec.it

ATI PERCORSI
Pec: consorziopercorsi@pec.it

COOP. SOCIALE SAN MARTINO
Pec: coopsanmartino@pec.it

OGGETTO: IVA applicabile dagli operatori incaricati della fornitura del servizio di prima accoglienza degli stranieri richiedenti asilo. Nuove direttive dell'Agenzia dell'Entrate.

Premesso che il servizio in oggetto si sostanzia in una serie di prestazioni che consistono: nell'alloggiamento, nel vitto, nella fornitura di una serie di generi di conforto e

abbigliamento ed infine in un'attività di intermediazione linguistica e assistenza amministrativa per il disbrigo delle pratiche burocratiche e sanitarie che riguardano gli ospiti, e che lo stesso può essere svolto da soggetti con diverse configurazioni organizzative, quali cooperative sociali; società commerciali (s.r.l., s.p.a., ditte individuali, ecc.); ma anche da ONLUS e organizzazioni riconosciute del volontariato sociale; oppure da associazioni temporanee di impresa ed enti pubblici in genere, la Direzione regionale per la Campania dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con la Direzione Centrale Normativa della medesima, ha rettificato il parere reso in data 09/11/2014 prot. 69177, relativamente al regime fiscale da applicare alle prestazioni in questione.

L'Agenzia ha così chiarito che al fine di individuare il corretto inquadramento fiscale, agli effetti dell'IVA, l'accoglienza dei richiedenti asilo deve configurarsi come una fattispecie complessa di servizi resi da determinate strutture che, oltre a fornire in via primaria l'alloggio offrono anche altri servizi di supporto accessori.

Per cui la disposizione che più correttamente può essere considerata per il caso prospettato sembra essere l'articolo 10, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 633, il quale dispone l'esenzione dall'IVA per le "*prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie*".

Il legislatore, infatti, come già chiarito con la risoluzione 12 giugno 2002, n. 188/E, coerentemente con quanto previsto dalle norme dell'Unione Europea, ha utilizzato la locuzione "e simili" facendo rientrare nella disposizione esentativa anche altri organismi che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che forniscono unitamente una serie di servizi tra cui il vitto, il vestiario e le altre prestazioni accessorie.

La richiamata direttiva pone a tale regime di generale esenzione, una sola eccezione, nel caso di servizio affidato ad una cooperativa sociale o a un loro consorzio, nel cui caso, essendo stata emanata una norma successiva a quella innanzi richiamata, per il principio della successione temporale delle leggi, si applica, ai sensi dell'art. 2, comma 960, della legge 28 dicembre 2015, nr. 208, l'aliquota IVA nella misura del 5.

Si chiede a codesti operatori di attenersi nell'attività di fatturazione delle prestazioni in oggetto alla precisata regolamentazione, procedendo all'emissione di fatture in esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/1972, tranne per che le Cooperative Sociali che dovranno, invece, fatturare con l'aliquota ridotta del 5%.

Le fatture difformi a quanto evidenziato non saranno pertanto ritenute valide da questa Amministrazione.

P. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
f.to (D'Agostino)*

TROCCHIA/dipietro

* *firma autografa sull'originale, ex art. 3, comma II, della legge 12.2.1993, n. 39*